



ODG
001661

ORDINE DEL GIORNO del DDL 311

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO CHE

come si legge dalla cronaca di tutti i giorni e come rimarcano autorevoli associazioni di consumatori (*Codacons, Adusbef e Federconsumatori*), vi è l'urgenza di intervenire sul c.d. *caro-pieno* la cui causa può essere individuata nell'aumento recente delle quotazioni del greggio e nella scadenza del bonus fiscale:

il costante, e preoccupante, aumento dei costi del carburante (alla data odierna € 1,506 per la verde e € 1,506 per il gasolio) porterà per gli automobilisti, e quindi per le famiglie, un maggiore carico di spesa annua pari, in media, a € 1600;

è necessario intervenire con interventi fiscali (abbattimenti dell'accisa) e con una liberalizzazione del settore;

TENUTO CONTO CHE

per quanto riguarda la Regione Lombardia è vigente la legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 "*Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine*" e ai sensi dell'art. 1 "... la Regione è autorizzata a destinare una quota di compartecipazione dell'accisa sulle benzine, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni [di confine] e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale...";

il prezzo delle benzine praticato nella vicina Svizzera è pari circa € 1,135 la verde e € 1.166 il gasolio (alla data odierna);



la normativa regionale sopra citata è stata attuata, inizialmente, con la DGR 31 maggio 2000 n. 7/26 *“individuazione dei comuni lombardi compresi nel territorio regionale interessati dalla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e definizione dell’entità dello sconto”* che individuava tre fasce di distanza chilometrica dal confine nazionale (fino ad un massimo di 20 chilometri);

successivamente, con DGR 1 dicembre 2000 n. 7/2400 *“modificazioni dei provvedimenti attuativi della l.r. 20 dicembre 1999 n. 28”*, sono state ridotte le fasce a due solamente (mantenendo inalterato il limite chilometrico);

l’iniziativa della regione Lombardia, di riconoscere uno sconto sul prezzo di vendita alla pompa delle benzine nelle zone di confine, ha prodotto anche un beneficio per le casse dello Stato (in termini di entrate derivanti dal recupero di vendita di benzine);

risulta quindi necessario affrontare questa tematica sia a livello nazionale, con riforme e interventi strutturali, sia a livello regionale rivedendo sia la distanza stradale dei 20 chilometri dal confine nazionale (come limite massimo entro il quale ora si applicano gli sconti) sia gli stessi importi degli sconti (in quanto appare necessario un loro adeguamento visto i recenti aumenti e tenendo conto che la delibera in narrativa è ormai datata);

RICHIAMATI

il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2007 e l’assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico;

tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA

a rivedere gli importi, le fasce di distanza chilometrica dal confine nazionale (elevando il limite massimo fino a 50 chilometri dal confine, distanza che ancora rende conveniente il pieno fuori confine) e a reintrodurre una terza fascia come da DGR 1 dicembre 2000 n. 7/2400 *“modificazioni dei provvedimenti attuativi della l.r. 20 dicembre 1999 n. 28”* e la L.R. 20 dicembre 1999, n. 28 *“Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine”*, adottando nell’immediato, stante l’emergenza, ogni valido provvedimento;

a farsi promotrice presso il Governo nazionale affinché adotti ogni utile strumento su ogni versante (in particolare quello fiscale) *per ridurre il costo di ogni tipologia di carburante* e tutelare gli automobilisti, che in gran parte usano l'automezzo per lavoro, e le famiglie già provate dall'aumento del costo della vita;

ad avanzare al Governo nazionale (al fine di assicurare alla Regione la copertura della perdita della quota di compartecipazione all'accisa) la richiesta dell'attribuzione dei 10/10 dell'accisa sui litri venduti al confine ovvero una compartecipazione aggiuntiva, e sotto forma di regime speciale, all'IVA per i litri di benzine di maggior venduto nelle zone di confine.

Luciana Ruffelli
LN

Stee (CASCARANI)
Stee AA' (MORETTI)

Ferruccio Ceccherini (CECCHERINI)

Stefano Polli (LN-26-17)

10.6.08